

Asia Pacific

Bangkok
Beijing
Brisbane
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hong Kong
Jakarta
Kuala Lumpur*
Manila*
Melbourne
Seoul
Shanghai
Singapore
Sydney
Taipei
Tokyo
Yangon

Europe, Middle East & Africa

Abu Dhabi
Almaty
Amsterdam
Antwerp
Bahrain
Barcelona
Berlin
Brussels
Budapest
Cairo
Casablanca
Doha
Dubai
Dusseldorf
Frankfurt/Main
Geneva
Istanbul
Jeddah*
Johannesburg
Kyiv
London
Luxembourg
Madrid
Milan
Moscow
Munich
Paris
Prague
Riyadh*
Rome
St. Petersburg
Stockholm
Vienna
Warsaw
Zurich

The Americas

Bogota
Brasilia**
Buenos Aires
Caracas
Chicago
Dallas
Guadalajara
Houston
Juarez
Lima
Los Angeles
Mexico City
Miami
Monterrey
New York
Palo Alto
Porto Alegre**
Rio de Janeiro**
San Francisco
Santiago
Sao Paulo**
Tijuana
Toronto
Valencia
Washington, DC

* Associated Firm
** In cooperation with
Trench, Rossi e Watanabe
Advogados

Spett.le
CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G.B. Martini, n. 3
00198, Roma

VIA SIPE

Milano, 29 gennaio 2020

**Oggetto: Osservazioni al documento di consultazione del 19 dicembre 2019
("Documento di Consultazione") relativo alle proposte di modifica al
Regolamento concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie**


Spett.le Commissione,

Nel ringraziare per l'opportunità offerta, si illustrano qui di seguito le osservazioni al Documento di Consultazione in epigrafe.

Nel restare a disposizione per qualsiasi opportuno chiarimento o delucidazione, si porgono

i migliori saluti

Avv. Ludovico E. Rusconi



Avv. Aurelio Giovannelli
Avv. Fabio Bremballi
Avv. Pierfrancesco Federici
Avv. Alberto Semeria
Avv. Alberto Fomari
Avv. Raffaele Glarda
Avv. Andrea Cicala
Avv. Lorenzo de Martinis
Dott. Comm. Massimo Giacomini
Avv. Pietro Bernasconi
Avv. Uberto Percivalle
Avv. Massimiliano Bloichini

Dott. Comm. Francesco Pisciotta
Avv. Paola Colarossi
Avv. Mario D'Avossa
Avv. Francesca Rubina Gaudino

Avv. Luca Bassi
Avv. Nicola Boella
Avv. Alessandra Calabrese
Avv. Roberto Cursano
Avv. Anna Marina De Vivo
Avv. Carlo Alberto Demichellis
Avv. Alessandra Fabri
Avv. Barbara Falni
Avv. Serena Fantinelli
Avv. Francesco Fiorenzano
Avv. Paolo Galli
Avv. Valeria Gioffrè

Prof. Avv. Francesco Golsis
Avv. Gaetano Iorio Fiorelli
Avv. Antonio Lattanzio
Avv. Carlo Lichino
Avv. Marco Marazzi
Avv. Rita Marchetti
Avv. Carlo Marinelli
Avv. Chiara Marinozzi
Avv. Francesco Maruffi
Avv. Cinzia Massara
Avv. Alessandro Matteini
Avv. Andrea Mezzetti

Avv. Eugenio Muschio
Avv. Alessandro Pennisi
Avv. Riccardo Pennisi
Avv. Luca Pescatore
Avv. Silvia Picchetti
Dott. Comm. Alberto Pregaglia
Avv. Alessia Raimondo
Avv. Ludovico Erasmo Rusconi
Dott. Comm. Michele Santocchini
Avv. Giorgio Telarico
Dott. Comm. Riccardo Vaccaro
Avv. Antonio Luigi Vicoli

* * * * *

*Articolo 1
(Fonti normative)*

Nessuna osservazione.

*Articolo 2
(Definizioni)*

Nessuna osservazione.

*Articolo 3
(Adesione degli intermediari all'arbitro)*

Comma 1

Si propone di modificare come segue:

- "1. *Gli intermediari, prima di iniziare l'attività, aderiscono all'Arbitro. L'adesione è comunicata per iscritto alla Consob secondo le seguenti modalità:*
- a) le associazioni degli intermediari attestano alla Consob la adesione all'Arbitro degli intermediari ad esse aderenti; oppure*
 - (b) gli intermediari non aderenti ad alcuna associazione comunicano alla Consob la loro adesione all'Arbitro, mediante compilazione ed invio di apposita comunicazione redatta conformemente alla modulistica pubblicata sul sito web, indicando anche attraverso le associazioni di categoria a cui partecipano. Ove non partecipino ad alcuna associazione di categoria, gli intermediari indicano nella comunicazione di adesione altresì l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a)."*

COMMENTO:

La modifica proposta, in linea con le analoghe previsioni contenute nel Regolamento ABF adottato da Banca d'Italia, mira a precisare meglio come deve avvenire l'adesione (ossia in via diretta o per il tramite di associazione di categoria), chiarendo, per quanto concerne l'adesione "diretta", le specifiche modalità da utilizzare (ossia l'apposita modulistica pubblicata sul sito dell'ACF); questo anche in coerenza con la dichiarata volontà (che si condivide) di rafforzare il ruolo del relativo sito web.

Comma 2

Si propone di modificare come segue:

"2. Gli intermediari direttamente o, nel caso in cui, anche attraverso le associazioni a cui partecipano partecipino ad un'associazione di categoria, tramite tale associazione, comunicano senza indugio alla Consob ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni fornite al momento dell'adesione."

COMMENTO:

La modifica proposta mira unicamente a chiarire che la comunicazione delle eventuali variazioni per il tramite dell'associazione di categoria è alternativa alla comunicazione diretta.

Articolo 4

(~~Ambito di operatività~~ Competenza dell'Arbitro)

COMMENTO:

Poiché compito dell'ACF è decidere su questioni di diritto, si ritiene preferibile utilizzare il termine "*competenza*" (in luogo di "*ambito di operatività*", che ha una connotazione più di tipo amministrativo).

Comma 1

Si propone di modificare come segue:

"1. L'Arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli ~~nei confronti degli~~ investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, nonché degli specifici obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative ad obbligazioni contrattuali oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013."

COMMENTO:

Le modifiche proposte sono finalizzate a definire con maggior precisione l'ambito di competenza dell'ACF, coerentemente con quanto originariamente previsto dall'art. 2, comma 1 del D.lgs 179/2007.

Comma 1-bis

Si propone di modificare come segue:

"1-bis. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, l'Arbitro conosce di ogni domanda rientrante nell'ambito delle controversie su cui ha competenza. L'Arbitro può conoscere, ancorché solo in via incidentale e solo ove necessario ai fini di ~~accogliere~~ decidere su richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra ~~azione di impugnativa negoziale~~ domanda avente ad oggetto la declaratoria di invalidità o di inefficacia del contratto."

COMMENTO:

Le modifiche proposte sono volte a chiarire meglio l'ambito di competenza dell'ACF a conoscere delle questioni incidentali. A questo riguardo, all'espressione "*azione di impugnativa negoziale*" - espressione che non ha una definizione precisa - pare preferibile sostituire la formulazione proposta che, focalizzandosi sugli effetti della domanda rispetto al contratto, definisce e circoscrive in modo più puntuale l'ambito di competenza di cui si tratta.

Comma 2

Si propone di modificare come segue:

"2. Non rientrano nell'ambito di ~~operatività-competenza~~ dell'Arbitro le controversie in cui il valore della domanda ~~che implicano la richiesta di somme di denaro, a qualsiasi titolo, per un importo sia superiore a euro cinquecentomila. Ai fini della determinazione del valore della domanda, non si computano le spese di difesa, di cui l'investitore chieda il rimborso ai sensi dell'art. 15, comma 2.~~"

COMMENTO:

Le modifiche proposte sono finalizzate a definire meglio la competenza per valore. Posto che le domande di cui può conoscere l'ACF possono avere tanto contenuto risarcitorio quanto (anche solo) restitutorio, definire la competenza per valore facendo riferimento a "*controversie che implicano la richiesta di somme di denaro*" fa sorgere il dubbio che quelle a contenuto restitutorio non siano soggette a limiti di valore. Sembra pertanto più corretto parlare di "*valore della domanda*" (terminologia mutuata dalle disposizioni del codice di procedura civile e di più certa comprensione).

Per quanto attiene la determinazione del valore, si concorda sull'inclusione di ogni e qualsiasi importo richiesto dal ricorrente, fatta eccezione, tuttavia, per le spese legali. Queste, infatti, rappresentano un costo ulteriore che il ricorrente deve sostenere per tutelare le proprie ragioni, il cui rimborso, peraltro, è rimesso alla valutazione dell'ACF ed è comunque parziale (si veda art. 15, comma 2).

Comma 3

Si propone di modificare come segue:

"3. In caso di domande ~~risarcitorie~~-risarcitorie, rientrano nella competenza dell'Arbitro solo le domande aventi ad oggetto danni ~~risarcitori~~ all'investitore solo i danni che non sono siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1 e quelli che ~~non hanno~~ abbiano natura patrimoniale, con esclusione dei danni non patrimoniali."

COMMENTO:

Ancorché di carattere formale, la modifica proposta mira, su un piano di coerenza logico-sistematica, a focalizzare l'attenzione sull'ambito di competenza dell'ACF a conoscere di una determinata questione (piuttosto che sugli effetti del suo potere decisorio).

Comma 3-bis

Nessuna osservazione.

*Articolo 5
(Composizione del collegio)*

Comma 1

Si propone di modificare come segue:

"1. Il collegio è composto da ~~un~~ Presidente e da cinque ~~quattro~~ membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza, e di indiscussa indipendenza e onorabilità, secondo quanto previsto dall'art. 6, sono nominati dalla Consob nel rispetto del processo di designazione previsto dal successivo comma 4."

COMMENTO:

Le modifiche proposte hanno una duplice finalità:

- chiarire, anche ai fini delle altre previsioni contenute nel Regolamento (ed in particolare nell'art. 5), che il termine "membro effettivo" include anche il Presidente. Peraltro la formulazione proposta è in linea con quella adottata da Banca d'Italia nel Regolamento ABF; e
- coordinare la norma con le prescrizioni puntuali contenute nel comma 4 e nell'art. 6 (in tema, rispettivamente, di modalità di designazione e requisiti di professionalità e onorabilità).

Comma 2

Si propone di modificare come segue:

- "2. Non possono essere nominati componenti coloro che, alla data di nomina o nei due anni precedenti, -negli ultimi due anni, presso gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori, ricoprono o abbiano ~~hanno~~ ricoperto cariche sociali in, -ovvero- svolgano o abbiano ~~hanno~~ svolto attività di lavoro subordinato presso, o comunque operino o abbiano operato sulla base di rapporti che ne determinano o ne abbiano determinato l'inserimento nell'organizzazione aziendale di, intermediari, ovvero associazioni di intermediari o di consumatori.
Non possono essere nominati componenti coloro che ricoprono cariche politiche.
Il verificarsi delle circostanze sopra descritte nel corso del mandato importa la decadenza dalla carica, da pronunciarsi secondo le modalità previste dall'art. 6, comma 4."

COMMENTO:

Le integrazioni proposte hanno le seguenti finalità:

- precisare che le cause di ineleggibilità ivi indicate operano anche nel caso in cui sussistano al momento della nomina (precisazione forse ultronea ma opportuna visto che, di fatto, le ipotesi puntualmente normate dal Regolamento si riferiscono unicamente a cause anteriori (comma 1) o sopravvenute (art. 6, comma 4) alla nomina, ma non anche a quelle che siano coeve alla stessa;
- riprendere una causa specifica di ineleggibilità (lo svolgimento di incarichi politici), espressamente prevista nel Regolamento del ABF e che, anche *ratione materiae*, si ritiene possa (e debba) trovare applicazione nel caso dell'ACF; e
- precisare che le cause di ineleggibilità comportano la decadenza della carica al pari della mancanza dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 6. Sotto questo profilo, la precisazione appare importante: in assenza di tale previsione, infatti, la riscontrata presenza di causa di ineleggibilità potrebbe essere sanzionata solo con lo strumento della revoca (per giusta causa), come previsto dal comma 8. In simili circostanze, tuttavia, tale strumento non appare adeguato. La revoca, infatti, assume una valutazione discrezionale (e non necessariamente obbligatoria) sull'*an*, mentre la decadenza opera di diritto, quando ne venga accertato il presupposto. Considerando che le ipotesi normate dal comma 4 mirano ad assicurare l'indipendenza dei componenti del collegio, l'accertamento della sussistenza di tali ipotesi dovrebbe determinare l'automatica cessazione della carica e non essere rimessa ad un processo valutativo discrezionale.

Comma 3

Si propone di modificare come segue:

- "3. *Il Presidente dura in carica cinque anni e gli altri membri effettivi tre anni
Il mandato è rinnovabile e possono essere confermati una sola volta. Al
termine del secondo mandato, I membri supplenti e i membri effettivi che
non hanno mai ricoperto il ruolo di Presidente possono essere
suecessivamente nominati nel a ricoprire tale ruolo, rispettivamente, di
membro effettivo e di Presidente per un solo mandato."*

COMMENTO:

Le modifiche proposte sono principalmente di carattere formale ma, ad opinione dello scrivente, chiariscono meglio le ipotesi di rinnovo del mandato.

Si evidenzia, peraltro, che secondo l'attuale formulazione (non modificata dal testo posto in consultazione), alla scadenza del primo mandato, il membro effettivo che ricopre la carica di Presidente può essere confermato in tale carica per cinque anni ma non può essere confermato nel solo ruolo di membro effettivo.

La regolamentazione della durata del mandato (e degli eventuali rinnovi) dei membri supplenti è spostato, *ratione materiae*, nel comma 6.

Comma 6

Si propone di modificare come segue:

- "6. *Nei modi indicati al comma 4, sono nominati uno o più membri supplenti
che possono essere chiamati a sostituire i membri effettivi iSalvo per
quanto previsto al comma 7, in caso di assenza, impedimento o conflitto di
interessi di un membro effettivo diverso dal Presidente, ovvero in ogni
altro caso in cui la Consob se ne ravvisi la necessità, tale membro effettivo
è sostituito da un membro supplente.
A tal fine, la Consob nomina uno o più membri supplenti, nel rispetto dei
criteri di selezione previsti dal comma 1 e, ove il membro effettivo da
sostituire sia stato designato ai sensi della lettera (a) o (b) del comma 4,
nel rispetto del processo di designazione previsto dai commi 4 e 5.
I membri supplenti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei
membri effettivi in carica e possono essere confermati in tale ruolo una
sola volta. Al termine del secondo mandato, i membri supplenti possono
essere nominati a ricoprire il ruolo di membri effettivi, per un solo
mandato."*

COMMENTO:

Le modifiche proposte si propongono le seguenti finalità:

- precisare che, in caso di impedimento di un membro effettivo (diverso dal Presidente), questo deve (e non semplicemente può) essere sostituito da un supplente;
- precisare meglio le modalità di nomina dei membri supplenti; nell'attuale formulazione, il rinvio generico al comma 4 non sembra essere sufficiente a chiarire quando la designazione del supplente debba essere fatta dalla Consob, dalle associazioni degli investitori ovvero dalle associazioni degli intermediari. La modifica proposta, ricollegando le modalità di designazione del supplente alla modalità con cui è stato nominato l'effettivo da sostituire, rende più chiaro il processo di selezione; e
- regolamentare la durata in carica (e dell'eventuale rinnovo) dei supplenti.

Comma 7

Si propone di modificare come segue:

"7. *in caso di assenza, impedimento o conflitto di interessi del Presidente, ovvero in ogni altro caso in cui la Consob se ne ravvisi la necessità, Nei casi di sostituzione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal membro effettivo nominato direttamente dalla Consob con maggiore anzianità nel collegio, o in caso di pari anzianità, da quello anagraficamente più anziano.*"

COMMENTO:

La modifica proposta è volta unicamente a chiarire che le ipotesi di sostituzione del Presidente sono le stesse applicabili agli altri membri effettivi.

Comma 8

Si propone di modificare come segue:

"8. *I componenti del collegio membri effettivi ed i membri supplenti eventualmente nominati sono revocabili solo per giusta causa con provvedimento motivato della Consob, sentiti gli interessati. Costituisce giusta causa di revoca, a titolo indicativo e non esaustivo, l'impossibilità di svolgere con continuità il proprio incarico ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi posti a carico dei componenti del collegio dal presente Regolamento o dal codice deontologico.*"

COMMENTO:

Stante la latitudine del concetto di "giusta causa" (concetto non codificato e di ampia interpretazione), l'integrazione proposta mira ad individuare, a titolo anche solo puramente indicativo, due macro-categorie di circostanze che certamente valgono a giustificare una revoca.

Inoltre si suggerisce di sostituire al termine "*componenti del collegio*" i termini "*membri effettivi*" e "*membri supplenti*". Pur in assenza di una definizione puntuale, dalla formulazione 5, comma 1 sembra desumersi che il termine "*componenti del collegio*" faccia riferimento ai soli membri effettivi. Sennonché, vertendosi in tema di revoca, si ritiene opportuno estenderne l'ambito di applicazione anche ai membri supplenti eventualmente nominati.

*Articolo 6
(Requisiti di professionalità e onorabilità)*

Comma 1

Si propone di modificare come segue:

- "1. *I componenti del collegio sono individuati tra le seguenti categorie, nei termini consentiti dai rispettivi ordinamenti:*
- a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori; dottori commercialisti iscritti nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;*
 - b) notai con almeno sei anni di anzianità di servizio; magistrati ordinari; ~~con in servizio da~~ almeno dodici anni di anzianità di servizio, in servizio o in quiescenza; magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di ~~servizio~~ servizio, in servizio o in quiescenza;*
 - c) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche, in servizio o in quiescenza; dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno venti anni di anzianità di servizio laureati in discipline giuridiche o economiche, in servizio o in quiescenza."*

COMMENTO:

Le modifiche proposte mirano unicamente ad allineare le diverse ipotesi considerate a quella prevista alla lettera (c), che ad avviso dello scrivente è correttamente formulata.

Comma 2

Si propone di modificare come segue:

"2. Non possono essere nominati componenti del collegio i dipendenti dirigenti in servizio della Consob che, alla data della nomina o nei precedenti due anni, sono o sono stati preposti o assegnati a unità organizzative con funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie nelle materie di competenza dell'Arbitro.
Ove sia nominato componente un ~~dipendente~~-dirigente della Consob, questi opera con piena autonomia funzionale."

COMMENTO:

Le modifiche proposte mirano a coordinare il linguaggio del comma 2, con quanto previsto al comma 1, lett. (c), dove si parla unicamente di "*dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti*" (e non già di dipendenti, che costituiscono, anche *latu sensu* intesi, una categoria più ampia).

Comma 3

Nessuna osservazione.

Comma 3-bis

Nessuna osservazione.

Articolo 7

(Funzionamento del collegio e obblighi dei componenti)

Commi 2 e 3

Si propone di modificare come segue:

"2. Ai fini del rispetto dei principi di cui al comma 1 e all'articolo 141-bis, comma 5, del codice del consumo, e conformemente a quanto previsto nel codice deontologico deliberato dalla Consob, i componenti del collegio verificano, una volta investiti di una specifica controversia, l'inesistenza di: a) rapporti con le parti o con i loro rappresentanti, tali da incidere sulla loro imparzialità e indipendenza; b) personali interessi, diretti o indiretti, relativi all'oggetto della controversia."

"3. I membri effettivi del collegio comunicano senza indugio al Presidente e alla segreteria tecnica tutte le circostanze, anche sopravvenute nel corso del procedimento, idonee a incidere sulla loro indipendenza o imparzialità, ai fini della loro sostituzione con i membri supplenti. Ove tali circostanze riguardino il Presidente, ai fini della sua sostituzione secondo

quanto previsto dall'art. 5, comma 7, la predetta comunicazione è effettuata dal Presidente alla Consob ed alla segreteria tecnica."

COMMENTO:

Le modifiche proposte hanno le seguenti finalità:

- quanto al comma 2, inserire un rinvio espresso al Codice Deontologico che, all'art. 5 (*Conflitto di interessi*), regola in modo puntuale le situazioni di conflitto derivanti da interessi "personali"; e
- quanto al comma 3, definire modalità *ad hoc* per la comunicazione delle situazioni che richiedono la sostituzione del Presidente (fatispecie, questa, che attualmente non sembra essere puntualmente regolata).

Articolo 8
(Attribuzioni del Presidente)

Nessuna osservazione.

Articolo 10
(Condizioni di ricevibilità)

Comma 1

Nessuna osservazione.

Comma 2

Si propone di modificare come segue:

"

2. *Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:*

a) non sono pendenti, ~~anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito,~~ altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie avviate anche su iniziativa dell'intermediario ed a cui l'investitore abbia aderito, ovvero procedimenti arbitrari o giurisdizionali; fermo restando che, ai fini del presente comma, non si considerano pendenti le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie o i procedimenti arbitrari o giurisdizionali che, e- alla data di proposizione del ricorso, (i) non risulti la ~~siano stati dichiarati~~ dichiarazione di improcedibilità-improcedibili con provvedimento definitivo, ovvero, (ii) e con riferimento ai soli procedimenti giurisdizionali, i procedimenti nei quali sia stato pronunciato ~~adozione del~~ provvedimento di fissazione dell'udienza previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni;

b-bis) l'Arbitro non si è già pronunciato con decisione di merito;

b-ter) non vi sia una ~~pronuncia~~ decisione di merito, anche non passata in giudicato, assunta all'esito di un procedimento giurisdizionale o una ~~pronuncia~~ decisione di merito assunta all'esito di un procedimento arbitrale."

COMMENTO:

Le modifiche proposte sono prevalentemente di carattere formale, tranne quella relativa al secondo periodo della lettera (a).

A questo riguardo, se si ammette che l'eventuale "litispendenza" di un procedimento non costituisce causa ostativa alla proposizione del ricorso laddove ne sia (stata) dichiarata l'improcedibilità, ne consegue che - intervenuta tale dichiarazione - il relativo procedimento non può più ritenersi tecnicamente "pendente". Posto che il concetto di litispendenza ha una valenza tecnica molto precisa, la modifica proposta ha lo scopo di chiarire, *a contrariis*, come tale termine debba essere inteso ai fini della proposizione del ricorso all'ACF.

Peraltro, nella prospettiva di preservare al massimo l'economicità del procedimento avanti all'ACF, si ritiene opportuno prevedere che l'intervenuta dichiarazione di improcedibilità, perché abbia funzione "sanante", debba essere definitiva (ossia non più soggetta ad impugnazione, ove tale mezzo sia ammissibile).

Le modifiche al paragrafo *b-ter* hanno la sola finalità di uniformare il linguaggio alla terminologia utilizzata al paragrafo *b-bis*.

Comma 3

Nessuna osservazione.

Articolo 11

(Avvio e svolgimento del procedimento)

Comma 1

Si propone di modificare come segue:

"1. *Il ricorso, con la relativa documentazione, ivi compreso quanto richiesto ai sensi dell'articolo 10, comma 21, ~~lettera b)~~, è trasmesso attraverso il sito web dell'Arbitro e predisposto utilizzando il relativo modulo, secondo le istruzioni operative disponibili sul medesimo sito. Non sono presi in considerazione ricorsi, compresa la documentazione ad essi pertinente, trasmessi attraverso altre forme.*"

COMMENTO:

La modifica proposta ha solo una finalità di coordinamento con le modifiche proposte al comma 1, art. 10.

Comma 1-bis

Nessuna osservazione.

Comma 1-ter

Nessuna osservazione.

Comma 1-quater

Si propone di modificare come segue:

"1-quater. Tutti gli atti e i documenti relativi ai procedimenti svolti dall'Arbitro sono redatti e ~~trasmessi~~ nella lingua italiana. Nel caso si intendano produrre documenti redatti in un'altra lingua, tali documenti devono essere accompagnati da una traduzione integrale in lingua italiana."

COMMENTO:

La modifica proposta ha lo scopo di superare un possibile dubbio interpretativo circa la non-producibilità di documenti redatti *ab origine* in una lingua straniera.

Comma 2

Si propone di modificare come segue:

"2. La segreteria tecnica, entro dieci giorni dalla ricezione, valutata la ricevibilità e la ammissibilità del ricorso, lo trasmette all'intermediario. Ove necessario ai fini di tale valutazione, entro il predetto termine, la segreteria tecnica invita il ricorrente a trasmettere eventuali integrazioni o chiarimenti entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il termine di dieci giorni entro il quale la segreteria tecnica, valutata la ricevibilità e la ammissibilità del ricorso, deve trasmetterlo all'intermediario decorre dalla scadenza del termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti."

COMMENTO:

La modifica proposta ha il solo scopo di introdurre un termine, che attualmente non è previsto ma che, a giudizio dello scrivente, è importante per assicurare la speditezza del procedimento (e la certezza sui tempi di svolgimento).

Comma 3

Si propone di modificare come segue:

"3 *Nei casi in cui ritiene il ricorso ~~manifestamente~~ irricevibile o inammissibile, oppure sia decorso inutilmente il termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti, la segreteria tecnica ne informa il Presidente. Se non dichiara la inammissibilità o irricevibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 12, il Presidente dà incarico alla segreteria tecnica di proseguire con l'istruttoria del procedimento, trasmettendo il ricorso all'intermediario a norma del comma 2.*"

COMMENTO:

Considerato che la dichiarazione di inammissibilità o irricevibilità del ricorso è comunque (e sempre) pronunciata dal Presidente (e quindi, si assume, una di lui valutazione) non sembra necessario qualificare la valutazione preventiva fatta dalla segreteria.

La precisazione alla fine del periodo pare opportuna al fine di chiarire quale sia l'atto procedimentale che la segreteria tecnica deve concretamente compiere (ossia trasmettere il ricorso all'intermediario).

Comma 4

Si propone di modificare come segue:

"4. *L'intermediario, entro trenta giorni successivi dalla data in cui ha ricevuto il ricorso, trasmette all'Arbitro, anche per il tramite di un procuratore e con le modalità previste al comma 1-bis le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso. Qualora l'intermediario decida di avvalersi di un'associazione di categoria lo comunica all'Arbitro entro il ~~medesimo~~ termine di trenta-quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto il ricorso. Nei successivi quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, l'associazione di categoria provvede a trasmettere le deduzioni e la relativa documentazione all'Arbitro con le modalità previste al comma 1-bis.*"

COMMENTO:

La modifica proposta mira ad evitare un allungamento dei termini del procedimento in una situazione che, ad opinione dello scrivente, non pare giustificabile. Se, infatti, l'intermediario intende avvalersi della propria associazione di categoria (e quindi demandare a quest'ultima la redazione e trasmissione all'ACF delle sue difese, comunque soggetta al termine di 15 giorni) non si comprende la ragione per cui, per comunicare tale decisione all'Arbitro, debba essere concesso lo stesso termine (30 giorni), di cui l'intermediario disporrebbe ove optasse di articolare autonomamente le proprie difese.

Commi 5 e 6

Nessuna osservazione.

Comma 7

Si propone di modificare come segue:

"7. *La segreteria tecnica cura la formazione del fascicolo contenente la documentazione istruttoria, che è reso disponibile alle parti attraverso il sito web dell'Arbitro, e ne comunica alle parti la data di completamento il prima possibile e comunque entro quindici giorni dalla data scadenza del termine di cui al comma 6.*"

COMMENTO:

Posto che la data di completamento del fascicolo coincide con la data da cui decorrono i termini entro cui deve concludersi il procedimento (cfr. art. 14, comma 1), ad opinione dello scrivente è di fondamentale importanza (anche ai fini di assicurare la speditezza del procedimento nel suo complesso) fissare un termine (breve) entro il quale, conclusa l'attività istruttoria, la segreteria deve comunicare alle parti la data di completamento.

Commi 7-bis, 8 e 9-bis

Nessuna osservazione.

*Articolo 12
(Irricevibilità e inammissibilità del ricorso)*

Comma 2

Si propone di modificare come segue:

"2. *Il ricorso è inammissibile quando:*
a) non contiene la determinazione della cosa oggetto della domanda e la esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
b) la controversia non rientra nell'ambito di ~~operatività-competenza~~ dell'Arbitro, come definito dall'articolo 4.;
b-bis) l'intermediario non è legittimato passivo nella controversia;
b-ter) la qualifica di intermediario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), non sussiste al momento della presentazione del ricorso."

COMMENTO:

La modifica proposta mira unicamente ad uniformare il linguaggio con la modifica proposta al titolo dell'art. 4.

Articolo 13
(Interruzione ed estinzione del procedimento)

Commi 1 e 2

Si propone di modificare come segue:

- "1. Il procedimento è interrotto quando, sui medesimi fatti oggetto del ricorso, vengono avviate, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale, delle controversie, alle quali l'investitore abbia aderito, ovvero vengano avviati procedimenti arbitrari o giurisdizionali."
2. Se la procedura di risoluzione extragiudiziale non definisce la controversia, il procedimento può essere riassunto dal ricorrente entro dodici mesi dalla dichiarazione di interruzione.
- 2-bis Se la procedura di risoluzione extragiudiziale o il procedimento arbitrale o giurisdizionale è dichiarato improcedibile con provvedimento definitivo, ovvero, con riferimento ai soli procedimenti giurisdizionali, in tale procedimento è stato pronunciato il provvedimento di fissazione dell'udienza previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il procedimento può essere riassunto dal ricorrente entro tre mesi dalla data di dichiarazione di improcedibilità ovvero dalla data del provvedimento di fissazione dell'udienza, a seconda dei casi.

COMMENTO:

La modifiche proposte sono da leggersi unitamente al commento alle proposte di modifica, di cui al comma 3, a cui si rinvia.

Comma 3

Si propone di modificare come segue:

- "3. Il procedimento si estingue quando:
 - a) a seguito della dichiarazione di interruzione, il procedimento non sia riassunto nei termini previsti dal comma 2-bis sui medesimi fatti oggetto del ricorso vengono avviati procedimenti arbitrari ovvero procedimenti giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
 - b) il ricorrente rinuncia al ricorso con atto espresso.;
 - b-bis) l'intermediario, prima della decisione sul ricorso, fornisce documentazione attestante il raggiungimento di un accordo ovvero il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente ovvero il raggiungimento di un diverso accordo, a cui sia abbia dato integrale esecuzione."

COMMENTO:

lettera a)

Come attualmente formulato, l'ambito concreto di applicazione della lettera *a)* appare poco chiaro.

Se ben si comprende, a differenza di quanto normato all'art. 10, qui si intenderebbe regolare il caso in cui, dopo la presentazione del ricorso all'ACF, siano avviati procedimenti arbitrali o giurisdizionali concorrenti sui medesimi fatti oggetto del ricorso. In tale circostanza, si prevede che debba essere dichiarata l'estinzione del procedimento a meno che non "*risulti*" la dichiarazione di improcedibilità o non sia pronunciato il rinvio dell'udienza ex art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E qui si pone un dubbio interpretativo.

Poiché si utilizza il termine "*avvio*", deve ritenersi che la semplice presentazione dell'atto introduttivo del giudizio (sia esso arbitrale o giurisdizionale) presso il competente organo giudicante integri una ipotesi di "*avvio*". Sennonché, tra la data di presentazione dell'atto introduttivo del giudizio e la prima udienza di comparizione delle parti (udienza in cui l'organo giudicante può dichiarare l'improcedibilità della domanda o, in caso di procedimento giurisdizionale, disporre il rinvio dell'udienza), intercorre inevitabilmente un certo lasso di tempo. Ne consegue che l'ipotesi "*esimente*", per poter concretamente operare, deve necessariamente assumere che, nel corso del procedimento avanti all'ACF, dapprima sia avviato un procedimento "*concorrente*" e quindi, ad un certo momento, ne sia dichiarata l'improcedibilità.

Si tratta dunque di definire, *a contrariis*, il termine entro il quale deve essere dichiarata l'improcedibilità del procedimento "*concorrente*" perché *non* operi l'estinzione del procedimento avanti all'ACF.

La fissazione di tale termine non appare agevole perché l'evento estintivo può verificarsi in diverse fasi del procedimento avanti all'ACF.

Per tale ragione, si ritiene che l'avvio di un procedimento "*concorrente*" dovrebbe essere gestito, in modo simile a quanto previsto nel comma 1 (ossia determinare l'interruzione del procedimento avanti all'ACF), con facoltà per le parti di riassumerlo entro un termine più breve (3 mesi) dalla data in cui sia dichiarata l'improcedibilità del procedimento "*concorrente*" (o il rinvio della relativa udienza ex art 5, comma 1-bis, D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28). Decorso tale termine, senza che sia stata fatta la riassunzione, il procedimento avanti all'ACF si estingue.

Peraltro, con riferimento alla declaratoria di improcedibilità, il regime proposto dovrebbe trovare applicazione anche con riferimento all'avvio di procedure extragiudiziali concorrenti (vista la sostanziale identità di *ratio*).

Alla luce di quanto precede, si ritiene opportuno spostare il contenuto della lettera (a) nel comma 1, regolando in quella sede le modalità di riassunzione del procedimento, e in questo comma regolare unicamente gli effetti della mancata riassunzione nei termini previsti dal comma 1 (ossia l'estinzione del procedimento).

lettera b-bis

La previsione di una autonoma causa di estinzione collegata al raggiungimento di un accordo *extra iudicium*, pur se condivisibile in linea di principio, presenta un profilo di criticità, in ciò che priva il ricorrente dei mezzi di tutela previsti dall'art. 16 in tema di mancata ottemperanza.

Al fine di eliminare tale profilo di criticità, una strada percorribile - restando nel campo dell'estinzione del procedimento - è prevedere che l'accordo non solo debba essere stato raggiunto ma debba altresì essere stato interamente eseguito.

Commi 3-bis e 4

Nessuna osservazione.

*Articolo 14
(Termini per la conclusione del procedimento)*

Comma 1

Si propone di modificare come segue:

"1. Il collegio pronuncia la ~~decisione~~ decisione, dandone comunicazione alle parti, nel termine di novanta giorni dalla data di _completamento del fascicolo, come risultante dalla comunicazione di cui all'art. 11, comma 7."

COMMENTO:

La modifica proposta, da leggersi unitamente al commento relativo al comma 7 dell'art. 11, ha lo scopo di rendere certa la data di completamento del fascicolo ai fini della decorrenza del termine per la pronuncia della decisione.

L'inserimento dell'inciso "*dandone comunicazione alle parti*" (inserimento che si ritiene opportuno anche nel comma 5 (si veda oltre)) risponde all'esigenza di fissare un termine certo entro il quale le parti siano messe al corrente della decisione (che coincide con il termine ultimo per la pronuncia della decisione medesima).

Comma 2

Nessuna osservazione.

Comma 4

Si propone di modificare come segue:

"~~43.~~ *I commi che precedono si applicano anche agli atti con viene dichiarata l'interruzione—L'interruzione e—o l'estinzione del procedimento sono dichiarate entro termini indicati nei commi che precedono.*"

COMMENTO:

Se, come si ritiene, il richiamo ai commi 1 e 2 ha il solo scopo di individuare il termine massimo entro cui deve essere dichiarata l'interruzione o l'estinzione del procedimento (ossia 90 giorni data di completamento del fascicolo, come eventualmente prorogata di ulteriori 90 giorni), a giudizio dello scrivente, la riformulazione del comma nei termini proposti evita possibili dubbi interpretativi circa l'effettiva portata del suddetto richiamo.

Si segnala, in ogni caso, che la numerazione dei commi 4 e 5 deve essere modificata per riflettere l'eliminazione dell'attuale comma 3.

Comma 5

Si propone di modificare come segue:

"5. *Il Presidente dichiara la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 3, dandone comunicazione alle parti, nel termine di ventuno giorni dalla presentazione del ricorso ovvero dalla scadenza del termine concesso al ricorrente ai sensi dell'articolo 11, comma 2. Il collegio dichiara la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso, dandone comunicazione alle parti, nel termine di ventuno giorni dalla data di completamento del fascicolo.*"

COMMENTO:

Le modifiche proposte hanno lo scopo di fissare termini certi (e ragionevolmente brevi) per portare a conoscenza delle parti circostanze che, di fatto, impediscono al collegio di pronunciarsi sul merito della domanda oggetto del ricorso.

Per come attualmente formulate le norme, il termine entro il quale il collegio deve pronunciarsi sulla eventuale irricevibilità o inammissibilità del ricorso sembra essere quello previsto dall'art. 14, commi 1 e 2 (ossia 90 giorni dalla data di completamento del fascicolo, eventualmente prorogabile di ulteriori 90 giorni). Detto termine, tuttavia, non sembra coerente con le esigenze di speditezza che dovrebbero caratterizzare il procedimento aventi all'ACF (considerando, peraltro, che l'esperimento di tale procedimento costituisce condizione per la procedibilità della domanda in sede giurisdizionale).

D'altro canto, la verifica preliminare di ricevibilità/ammissibilità del ricorso non solo è già svolta dalla segreteria tecnica (ex art. 11, comma 2, primo periodo) ma, su richiesta della stessa segreteria tecnica, può formare oggetto di ulteriore approfondimento (ex art. 11,

comma 2, secondo periodo).

Inoltre, la segreteria tecnica è richiesta di predisporre una relazione al collegio sui fatti oggetto di causa ed è ragionevole attendersi che, laddove la segreteria abbia ravvisato una ipotesi di irricevibilità/inammissibilità (ancorché non reputata tale dal Presidente), ne faccia menzione in tale relazione.

Pertanto, una volta ricevuto il fascicolo, il collegio dovrebbe essere nelle condizioni di poter esaminare in via preliminare (e conseguentemente pronunciarsi in tempi relativamente rapidi) sulla eventuale sussistenza di tale ipotesi.

Dalle considerazioni che precedono muove la ravvisata opportunità di ridurre il termine per la decisione.

Sulla durata di tale termine, per coerenza sistematica, si propone di utilizzare lo stesso termine assegnato al Presidente per le medesime incombenze (ossia 21 giorni), con decorrenza dalla data di completamento del fascicolo.

**Articolo 15
(Decisione)**

Comma 1

Nessuna osservazione.

Comma 2

Si propone di modificare come segue:

"2. Il collegio accoglie la domanda, in tutto o in parte, se e nella misura in cui ~~quando~~, sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, ~~ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, tenuto conto che spetta all'intermediario la prova di avere assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori. In caso di accoglimento, totale o parziale, ~~della domanda il collegio può riconoscere al ricorrente una somma forfettaria, a titolo di rimborso delle eventuali spese di difesa, posta a carico dell'intermediario, valutandone, la spettanza e l'ammontare in relazione alla natura, alla complessità, al valore della controversia, alla misura in cui la domanda è stata accolta nonché al comportamento complessivamente tenuto delle-dalle parti nel corso del procedimento.~~"~~

COMMENTO:

Le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire che:

- l'accoglimento della domanda può essere anche solo parziale in funzione ("se e nella misura in cui") del livello probatorio fornito dal ricorrente; e

- la valutazione del comportamento delle parti ai fini del riconoscimento del rimborso delle spese deve essere effettuata su base complessiva e non necessariamente collegata a singoli fatti/atti.

Comma 3-bis

Si propone di modificare come segue:

"3-bis. La decisione non può ~~essere formare~~ oggetto di riesame, in tutto o in parte, nel merito da parte del collegio."

COMMENTO:

Le modifica proposta chiarisce la portata del *ne bis in idem*.

*Articolo 16
(Esecuzione della decisione)*

Comma 1

Si propone di modificare come segue:

"1. L'intermediario comunica all'Arbitro gli atti realizzati al fine di ~~conformarsi dare~~ esecuzione alla decisione del collegio, entro il termine previsto all'articolo 15, comma 3, attraverso il sito web dell'Arbitro."

COMMENTO:

La modifica proposta è finalizzata ad assicurare uniformità e coerenza di linguaggio in tema di esecuzione delle decisioni.

Comma 2

Si propone di modificare come segue:

"2. ~~Quando, vi è il sospetto, su segnalazione del ricorrente o anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, vi è motivo di ritenere che l'intermediario non abbia eseguito la decisione, in tutto o in parte, la segreteria, senza ritardo,~~ invita le parti a fornire chiarimenti nel termine di trenta giorni, chiedendo anche notizie sull'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso. La segreteria, entro 15 giorni dalla scadenza del predetto termine, sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti, redige una apposita relazione per il collegio, e comunica i casi di mancato adempimento, totale o parziale, al Presidente che procede al loro accertamento entro i successivi quindici giorni, dandone e ne dà informazione periodica al collegio. Tale accertamento è rinviato di ~~sessanta~~ quindici giorni quando le parti comunicano l'avvio di

negoziazioni volte a raggiungere un accordo sull'esecuzione—sulle modalità di esecuzione della decisione."

COMMENTO:

Le modifiche proposte sono finalizzate a:

- chiarire che il diritto/dovere della segreteria di chiedere informazioni sullo stato di esecuzione della decisione opera anche in caso di esecuzione parziale;
- "stimolare" le parti a trovare una definizione rapida sulle modalità di esecuzione della decisione. A questo riguardo, tenuto conto del fatto che:
 - (i) il termine per la pronuncia della decisione (90 giorni) può essere prorogato di 30 giorni (nel caso di cui all'art. 11, comma 8), prorogato di ulteriori 90 giorni (nel caso previsto dall'art. 14, comma 2) e sospeso per massimo 90 giorni (nel caso previsto dall'art. 11, comma 9-bis);
 - (ii) salva diversa indicazione nella decisione, il termine di esecuzione della stessa è di 30 giorni,

concedere un ulteriore termine di negoziazione di 60 giorni in una situazione in cui di fatto vi è un inadempimento dell'intermediario nell'esecuzione della sentenza (o comunque l'assenza di volontà dell'intermediario a conformarsi alla stessa) appare poco coerente con le finalità proprie del procedimento avanti all'ACF (che in ultima istanza dovrebbe proteggere la parte debole del rapporto, ossia il ricorrente, consentendogli non tanto e non solo di vedere accertato il merito delle proprie pretese ma, soprattutto, di conseguire la piena realizzazione di tale accertamento).

Se dunque, dopo 300 giorni (applicando i termini massimi possibili) dalla data di completamento del fascicolo, in presenza di una decisione favorevole per il ricorrente e scaduti i termini per adempiervi, l'intermediario intende ancora riservarsi il diritto di "negoziare" le modalità di esecuzione della decisione per evitare le conseguenze previste dall'art. 3, tale facoltà deve essere limitata entro un lasso di tempo ristretto.

E, sotto questo profilo, 60 giorni dalla data in cui le parti comunicano l'avvio delle negoziazioni appaiono un termine eccessivo (considerando che, nel frattempo, sono già decorsi 30 giorni dalla data della pronuncia ed ulteriori 30 giorni per la richiesta di chiarimenti alle parti sulla mancata esecuzione della decisione). Da ciò, la proposta di ridurre tale termine a 15 giorni.

In termini più generali, si rileva che la fase del procedimento di accertamento dell'inottemperanza non è scandita da alcun termine. Considerando che tale accertamento è propedeutico all'attuazione delle misure previste dall'art. 15 (che rappresentano l'unico strumento in grado di attribuire una qualche forma di cogenza alle decisioni pronunciate dal collegio), a giudizio dello scrivente sarebbe opportuno prevedere termini precisi (e relativamente brevi) almeno per quanto concerne:

- la comunicazione della segreteria al Presidente sui casi di inadempimento rilevati;
e
- l'accertamento dell'inadempimento da parte del Presidente.

Comma 3

Si propone di modificare come segue:

"3. *La mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell'intermediario, una volta accertata dal Presidente, è comunicata alla parti entro 15 giorni dalla relativa data di accertamento e resa nota, entro il medesimo termine, - mediante pubblicazione di apposita notizia sul sito web dell'Arbitro per una durata di cinque anni. È, altresì, resa nota mediante notizia riportata in evidenza sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario, ove disponibile, per una durata di un anno e mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Tale pubblicazione è effettuata a cura e a spese dell'intermediario inadempiente entro 15 giorni dalla comunicazione dell'accertamento dell'inadempimento utilizzando il format disponibile sul sito web dell'Arbitro e attenendosi alle relative istruzioni operative. L'intermediario comunica all'Arbitro l'avvenuta pubblicazione della notizia di mancata esecuzione della decisione attraverso il medesimo sito web. La cancellazione della notizia dal sito web dell'Arbitro è disposta, decorso il predetto termine quinquennale su istanza ~~da parte~~ dell'intermediario, entro quindici giorni dalla data di presentazione dall'istanza. Sul sito web dell'Arbitro viene pubblicata anche la notizia dell'eventuale inadempimento dell'intermediario agli obblighi di cui al presente comma. A margine della pubblicazione viene altresì indicato, sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2, l'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i medesimi fatti posti a base del ricorso."*

COMMENTO:

Le modifiche proposte si prefiggono una duplice finalità:

- rendere certi alcuni termini del procedimento di accertamento della mancata esecuzione; e
- rendere certo il termine entro il quale deve avere luogo la cancellazione della notizia decorso il termine quinquennale.

Comma 3-bis

Si propone di modificare come segue:

"3-bis. *In caso di eventuale adempimento tardivo della decisione l'intermediario dà notizia all'Arbitro. L'adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo, ovvero l'adempimento integrale di un diverso accordo raggiunto tra le parti sulle modalità di esecuzione della decisione# ~~raggiungimento di un accordo~~, che sia documentato tra le parti e comunicato all'Arbitro, sono accertati dal Presidente e comportano la rimozione della notizia del mancato adempimento dal sito web dell'Arbitro, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di comunicazione di tale accertamento alle parti.*"

COMMENTO:

Le modifiche proposte hanno le seguenti finalità:

- vertendosi in tema di esecuzione della decisione, precisare che l'eventuale accordo "alternativo" raggiunto tra le parti, oltre che essere documentato, deve aver avuto integrale esecuzione (e ciò per le medesime ragioni espresse con riferimento alle modifiche proposte in relazione all'art. 13, comma 3); e
- fissare un termine certo entro il quale deve avere luogo la rimozione della notizia di mancato adempimento dal sito web dell'ACF.

Comma 4

Si propone di modificare come segue:

"4. *L'intermediario può in ogni momento chiedere alla segreteria tecnica che l'Arbitro pubblichi sul proprio sito web informazioni circa l'avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso o sul suo esito. Il Presidente dispone in ogni caso la cancellazione della notizia del mancato adempimento qualora il procedimento giurisdizionale decida la controversia in senso diverso dall'Arbitro e favorevole all'intermediario. In questo caso l'Arbitro provvede a pubblicare sul sito web l'estratto di tale decisione.*
Le pubblicazioni previste dal presente comma sono eseguite entro [quindici] giorni dalla ricezione della documentazione attestante l'avvio del procedimento giurisdizionale o della relativa decisione."

COMMENTO:

Le modifica proposta, come nei casi in precedenza esaminati, ha lo scopo di fissare un termine certo entro il quale devono essere eseguite le pubblicazioni qui esaminate.

*Articolo 17
(Correzione della decisione)*

Comma 1

Si propone di modificare come segue:

- "1. *Ciascuna parte, entro trenta giorni dalla ricezione della decisione, può chiederne la correzione esclusivamente per errori materiali. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza di correzione viene data tempestiva comunicazione all'altra parte dalla segreteria tecnica.*"

COMMENTO:

Posto che la presentazione dell'istanza di correzione ha l'effetto (automatico) di interrompere il termine per l'adempimento (cfr. comma 2), si ritiene che la comunicazione all'altra parte debba essere effettuata quantomeno "*tempestivamente*" (se non entro un termine fisso).

Commi 3 e 4

Si propone di riformulare come segue:

3. *L'istanza è in via preliminare valutata dal Presidente o, su delega di questo, dal membro del collegio che ha svolto la funzione di relatore con riguardo alla controversia oggetto dell'istanza. Se dall'esame preliminare emerge la manifesta insussistenza dei motivi di correzione, l'istanza è dichiarata inammissibile dal Presidente e la relativa decisione è comunicata alle parti entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza. Dalla ricezione della decisione ~~decorre il nuovo~~ riprende a decorrere il termine per l'adempimento dell'intermediario.*
4. *Fuori del caso previsto dal comma 3, il collegio decide con provvedimento comunicato alle parti entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di correzione. Si applica il comma 3, ultimo periodo. Dalla ricezione della decisione decorre un nuovo termine per l'adempimento dell'intermediario.*"

COMMENTO:

Ancorché l'art. 17 non sia sottoposto a modifiche sostanziali, l'attuale regolamentazione delle due distinte ipotesi descritte nei commi 3 e 4 non convince.

Il comma 3 regola l'ipotesi in cui l'istanza di correzione sia rigettata (in quanto giudicata "*manifestatamente*" infondata); il comma 4 regola invece l'ipotesi in cui l'istanza di correzione sia accolta. Sennonché, in entrambi i casi si prevede che, dalla pronuncia della decisione, l'intermediario "benefici" di un nuovo termine per l'adempimento.

Ad opinione dello scrivente, è abbastanza improbabile che il ricorrente presenti una istanza di correzione manifestatamente infondata. Il ricorrente, infatti, ha interesse a che la decisione sia eseguita il prima possibile. E, posto che la presentazione dell'istanza di correzione non solo interrompe il termine per l'adempimento, ma comporta l'avvio di un procedimento di accertamento *ad hoc* (la cui durata può arrivare fino a 45 giorni), è ragionevole ritenere che il ricorrente ricorrerà a tale procedimento di correzione solo ove vi siano ragioni fondate.

Se si ammette che, a fronte della presentazione da parte dell'intermediario di una istanza di correzione infondata, il termine per l'adempimento decorre *ex novo*, di fatto si pregiudica l'interesse della parte debole (ossia il ricorrente), che - per tale via - è esposto al rischio di un uso dilatorio del procedimento di correzione da parte dell'intermediario.

Si ritiene pertanto che, nel caso previsto dal comma 3, il termine per l'adempimento debba riprendere a decorrere dalla data di interruzione; mentre solo nel caso previsto dal comma 4, debba decorrere *ex novo*.

Articolo 18
(Spese del procedimento)

Commi 1 e 2

Nessuna osservazione.

Comma 3

Si propone di modificare come segue:

- "3. Per ciascun ricorso presentato, che sia stato accolto in tutto o in parte, l'intermediario è tenuto a versare al ricorrente la somma di:
- a) euro quattrocento per le controversie in cui non sia riconosciuto alcun importo ovvero l'importo riconosciuto al ricorrente non superi euro cinquantamila;
 - b) euro cinquecento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila;
 - c) euro seicento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro centomila."

COMMENTO:

La modifica chiarisce unicamente chi sia il beneficiario del pagamento (precisazione che potrà sembrare pleonastica ma di fatto opportuna perché non ricavabile in alcun modo dal dato letterale delle norme esaminate).

Comma 3-bis

Nessuna osservazione.

*Articolo 19
(Disposizioni finali)*

Commi 1 e 3

Nessuna osservazione.

* * * * *